

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. CCXXXV

n. 1

## RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SVOLTA DALL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'EQUO COMPENSO

(ANNO 2024)

*(Articolo 10, comma 6, della legge 21 aprile 2023, n. 49)*

**Presentata dal Ministro della giustizia**

**(NORDIO)**

**Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 2024**



# *Ministero della Giustizia*

## **OSSERVATORIO NAZIONALE SULL'EQUO COMPENSO**

### **Relazione ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 21 aprile 2023 n. 49**

*approvata nella seduta del 18 dicembre 2024*

La legge 21 aprile 2023 n. 49, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, prevede all'art. 10, l'istituzione presso il Ministero della giustizia, dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge stessa con il compito di: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; b) formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni; c) segnalare al Ministero della Giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie. In base alla legge, l'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni; esso è stato costituito con Decreto ministeriale del 6 marzo 2023, successivamente modificato e integrato con i Decreti del 3 aprile 2024, 9 aprile 2024 e 10 luglio 2024, a seguito di modifiche nelle designazioni da parte degli organismi rappresentati. In tutto l'Osservatorio è composto di trentotto rappresentanti, di cui ventisette designati dai Consigli nazionali, cinque per le associazioni non iscritte a ordini e collegi, uno del Ministero del Lavoro e cinque del Ministero della Giustizia. In base alla legge, ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso,

gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

L'Osservatorio si è insediato in data 11 aprile 2024, alla presenza del Vice Ministro sen. Francesco Paolo Sisto; si è inoltre riunito, nelle date del 29 maggio 2024, 25 settembre 2024, 20 novembre 2024 e 18 dicembre 2024.

Considerata la recente entrata in vigore delle disposizioni della legge istitutiva, e l'avvio dei lavori dell'Osservatorio a circa un anno di distanza, la prima fase di attività si è concentrata in primo luogo su aspetti organizzativi, volti a costituire una base informativa comune, attraverso la raccolta di dati presso i componenti dell'Osservatorio medesimo da mettere a disposizione di tutti i componenti stessi in una logica di circolazione delle informazioni a reciproco beneficio.

Sotto un profilo metodologico, si è ritenuto quindi di condividere tutta la documentazione acquisita o formata, attraverso una piattaforma telematica su cui sono caricati i documenti e su cui si svolgono le riunioni da remoto secondo quanto prescritto dal decreto istitutivo. Tale scambio informativo è stato agevolato, altresì, attraverso interlocuzioni informali direttamente con la presidenza dell'Osservatorio, in occasione di incontri con i rappresentanti dei vari organismi, a margine delle riunioni plenarie.

Va rimarcata l'importanza di tale forma di condivisione in quanto l'Osservatorio per il futuro può costituire, per la sua composizione attualmente incentrata in larga misura sui rappresentanti delle categorie ordinistiche, una sorta di "foro istituzionale" dove convogliare informazioni, esperienze relative a buone prassi, istanze comuni a organismi che si presentano anche alquanto diversi fra loro, non solo per i contenuti delle attività professionali dei soggetti ad essi afferenti, ma anche per struttura ministeriale di riferimento con funzioni di vigilanza - in seno all'Osservatorio, 15 sono gli ordini vigilati dal Ministero della Giustizia, 10 dal Ministero della Salute, 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 dal Ministero delle imprese e del made in Italy - e numero di iscritti, anni di istituzione e attività. Si tratta infatti di organismi che spaziano da enti ampiamente consolidati per struttura organizzativa ed attività fino a soggetti solo recentemente costituiti in forma ordinistica, ovvero altri ancora esistenti al momento quali associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi.

Si è altresì convenuto di predisporre la presente relazione alle Camere, prevista dal comma 6 del citato articolo 10, con riferimento all'attività sin qui svolta, intendendo il termine del 30 settembre come riferibile, in sede di prima applicazione, all'anno 2024 per maggior completezza di informazione considerato il breve lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore delle norme e un necessario periodo di adattamento degli ordinamenti interni degli enti rappresentati nell'Osservatorio alle innovative disposizioni della legge n. 49 del 2023.

In sede di programmazione dei lavori, e al fine di costituire un primo compendio informativo comune, i rappresentanti dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, ovvero delle associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, presenti in seno all'Osservatorio, sono stati in primo luogo invitati a far pervenire ogni utile elemento di informazione in merito a: *modelli standard di convenzione* adottati da parte delle imprese interessate dall'applicazione della legge concordati con i Consigli nazionali degli ordini o Collegi professionali ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge istitutiva; *disposizioni deontologiche* volte a sanzionare le violazioni elencate nell'art. 5, comma 5, della medesima legge; *dati statistici* relativi ai procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge ovvero al contenzioso eventualmente avviato dagli stessi Consigli nazionali in sede giudiziaria.

In linea con tali indicazioni, alla data della presente relazione, hanno fatto pervenire riscontri: il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'Ordine dei giornalisti, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, il Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geologi, il Consiglio nazionale degli attuari, il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la Federazione Nazionale degli ordini dei biologi, la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, la Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani, la Federazione nazionale ordini fisioterapisti, il Consiglio nazionale dei consulenti del Lavoro, il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, l'Ordine degli Assistenti Sociali, l'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, Assoprofessioni; COLAP- Coordinamento Libere Associazioni Professionali; Confcommercio Professioni; Leading network-Associazione italiana dei temporary manager; ARIACS-Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli.

All'esito della ricognizione compiuta con la collaborazione dei diretti interessati, è risultato che, in linea di massima, non vi è stato ancora modo di adottare modelli standard di convenzione ai

sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 49 del 2023. Soltanto il Consiglio nazionale del notariato ha fatto presente di aver sottoscritto una convenzione in ambito bancario per disciplinare il settore delle surroghe, di cui ha messo a disposizione la relativa documentazione; la Federazione nazionale dell'ordine dei fisioterapisti ha comunicato di essere in procinto di predisporre modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge sull'equo compenso; la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche ha comunicato di aver adottato un modello standard di convenzione relativo alla procedura per l'emanazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell'art. 7 della Legge sull'equo compenso).

Molti dei partecipanti dell'Osservatorio hanno inoltre comunicato di avere già apportato le modifiche al proprio codice deontologico per recepire le innovazioni normative della legge n. 49 del 2023. In questo senso hanno risposto: il Consiglio nazionale del notariato; il Consiglio nazionale forense, Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, il Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati, il Consiglio nazionale dei geologi, la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, il Consiglio nazionale degli attuari, il Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati; il Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali; il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro; la Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica; l'Ordine degli Assistenti Sociali.

Altri componenti hanno invece comunicato di aver avviato l'iter per le necessarie modificazioni dei rispettivi codici deontologici; hanno risposto in tal senso: l'Ordine dei giornalisti, il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, il Consiglio nazionale ordine psicologi, la Federazione nazionale ordine fisioterapisti, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la Federazione nazionale degli ordini dei biologi, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. Tra le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, rappresentante nell'Osservatorio, AIRACS ha in particolare segnalato di essersi dotata, fin dalla sua fondazione, di un codice deontologico, trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Riguardo ai procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo compenso ovvero al contenzioso avviato dai Consigli nazionali in sede giudiziaria, il solo Consiglio nazionale degli ingegneri ha comunicato che risultano instaurati procedimenti disciplinari, uno dei quali definito con l'irrogazione di sanzioni, nei termini specificati più avanti.

Di seguito si fornisce la sintesi delle risposte pervenute da parte di ciascuno dei soggetti rappresentati in seno all'Osservatorio.

Il *Consiglio nazionale forense* ha fatto presente che ad oggi non sono stati adottati modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 49 del 2023. Le disposizioni deontologiche di adeguamento alla normativa sull'equo compenso sono state già adottate, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2024, a seguito della delibera n. 275 del 23 febbraio 2024 del Consiglio nazionale forense, con la quale è stato introdotto l'art. 25-bis del Codice deontologico forense: *«Art. 25-bis (Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.»*. Allo stato, non sono stati avviati procedimenti disciplinari connessi all'applicazione della legge sull'equo compenso. Si è precisato tuttavia che, nelle ipotesi di denuncia al Consiglio nazionale forense di bandi/contratti, con compensi non rispettosi delle disposizioni della Legge sull'equo compenso è stato previsto un *iter* che prevede un invito a modificare il bando/contratto in autotutela e, in caso contrario, una successiva comunicazione all'Osservatorio. Su tale base, è emerso che, nella maggior parte delle ipotesi, la violazione è stata rimossa.

Il *Consiglio nazionale del notariato* ha comunicato di avere sottoscritto una convenzione, ex art. 6 della legge n. 49/2023. La convenzione è stata adottata per consentire alle Banche che si

avvalgono delle prestazioni professionali dei notai di avere un *modello standard di convenzione* nel settore delle surroghe. Sono state adottate le disposizioni in materia deontologica di cui all'art. 5, comma 5, della legge n. 49 del 2023, che sono dunque già in vigore. È stato inoltre proposto di prendere in considerazione l'ipotesi di rimuovere i limiti soggettivi all'applicazione della Legge sull'equo compenso rendendola applicabile a tutti i rapporti professionali cui il notaio è chiamato per legge; traendo spunto dall'art. 8 della legge n. 49 del 2023 è stato proposto di applicare tale norma non solo ai rapporti professionali caratterizzati dalla presenza di un "cliente forte" ma ad ogni rapporto professionale, e di prevedere un riferimento alla disciplina transitoria per precisare che l'incidenza della nuova disposizione vada riferita anche ai rapporti professionali derivanti da contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova norma.

Il *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili* ha fatto presente che non sono stati adottati modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. Il Consiglio ha approvato il nuovo Codice deontologico nella seduta del 21 marzo 2024 e, in attuazione dell'articolo 5, comma 5 della legge n. 49/2023, il nuovo articolo 25 del Codice deontologico definisce quali sono gli obblighi del professionista nei rapporti regolati dalla legge n. 49/2023 e stabilisce i criteri per valutare l'equità del compenso. Sulla base dei dati acquisiti presso gli Ordini territoriali è emerso che non è stato aperto alcun procedimento disciplinare a seguito della violazione delle norme sull'equo compenso.

Il *Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti* ha comunicato che ad oggi non sono stati adottati modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. Con riguardo alle disposizioni deontologiche volte a sanzionare le violazioni elencate nell'art. 5, comma 5, della legge sull'equo compenso, l'Ordine dei giornalisti ha evidenziato che non sono state ancora approvate dal Ministero della Giustizia le tabelle per la liquidazione giudiziale dei compensi che costituiscono un presupposto per la configurabilità dell'illecito deontologico. In ogni caso, è in fase di elaborazione, da parte della Commissione giuridica dell'Ordine nazionale dei giornalisti, un nuovo codice deontologico nel quale dovrebbero essere inserite delle disposizioni in linea con quanto previsto dalla Legge n. 49/2023. Non risulta che siano stati avviati procedimenti disciplinari dopo l'entrata in vigore della legge n. 49 del 2023.

Il *Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati* ha comunicato che non sono stati adottati modelli standard di Convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso; tuttavia è in corso di elaborazione un'ipotesi di Convenzione per una organizzazione

di settore operante a livello nazionale. Il Codice deontologico è in fase di revisione ed in programma di inserire delle sanzioni specifiche per la violazione delle norme sull'equo compenso. Non risulta che siano stati adottati procedimenti disciplinari in relazione alla violazione delle norme sull'equo compenso. A tal proposito è stato precisato che l'utenza cui si rivolge ai professionisti agrotecnici e agrotecnici laureati è rappresentata da piccole e medie imprese e da singoli cittadini; i soggetti rientranti nell'ambito della legge sull'equo compenso cui si rivolgono gli agrotecnici sono prevalentemente le Compagnie di assicurazione.

Il *Consiglio nazionale geometri e geometri laureati* ha precisato che ad oggi non sono stati adottati modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. Con riguardo all'adozione di disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di osservare le norme in materia di equo compenso è stato segnalato che, con delibera del 18 ottobre 2023, è stata disposta una conseguente modifica/integrazione del Codice deontologico. Non risulta che siano state adottate sanzioni disciplinari per inosservanza delle disposizioni deontologiche.

Il *Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati* ha comunicato che non sono stati adottati modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. In data 9 aprile 2024, è stata deliberata la modifica del Codice Deontologico che è stata trasmessa al Ministero della Giustizia l'11 aprile 2024. I consigli di disciplina non hanno avuto e non hanno attualmente in corso alcuna istruttoria ovvero procedimento disciplinare a carico degli iscritti in relazione alla legge n. 49 del 2023; la situazione risulta essere analoga per i contenziosi avviati dal Consiglio Nazionale in sede giudiziaria.

Il *Consiglio nazionale dei geologi* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. Il codice deontologico per l'esercizio della professione di geologo in Italia è stato approvato dal Consiglio Nazionale, con la delibera n.108/2023 del 22/05/2023, e trasmessa in pari data al Ministero della Giustizia. Non risultano procedimenti disciplinari in corso in relazione all'attuazione della legge sull'equo compenso.

Il *Consiglio nazionale degli ingegneri* ha trasmesso contributi informativi e propositivi; in particolare è stato trasmesso il nuovo testo del Codice deontologico approvato dopo l'entrata in vigore della legge n. 49 del 2023, nonché una ricognizione nella quale sono indicati i

procedimenti disciplinari trattati dagli ordini territoriali dalla data di entrata in vigore della legge sull'equo compenso. Da essa risulta che sono stati ricevuti 70 esposti/segnalazioni di illeciti disciplinari, che 37 procedimenti sono stati conclusi e che uno di essi è stato definito con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il *Consiglio nazionale degli attuari* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso, ma una commissione interna sta elaborando un modello generale. In relazione alle disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione delle norme sull'equo compenso è stato allegato il Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale in data 26 luglio 2024. Non sono stati avviati procedimenti disciplinari da parte del Consiglio nazionale.

Il *Consiglio nazionale degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. Non risultano trattati ricorsi disciplinari inerenti la tematica dell'equo compenso; è stato segnalato in proposito che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 10 ottobre 2024 ha approvato il nuovo Codice Deontologico contenente espliciti riferimenti all'equo compenso. Il Consiglio ha inoltre prodotto gli esiti di una recente analisi condotta in collaborazione con il centro di ricerche CRESME, volta a misurare l'applicazione dell'equo compenso ai bandi dei settori ordinari, indetti tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2024, per l'affidamento di servizi di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo di importo superiore a 200mila euro mediante procedure aperte. È stata evidenziata una significativa crescita dell'utilizzo dell'equo compenso da parte delle stazioni appaltanti.

Il *Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati*, in merito alla predisposizione di modelli standard di convenzione, ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso, facendo presente la difficoltà di individuare un principio interpretativo comune vista la mancanza finora di un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, allorquando ha affrontato la problematica dell'effettiva applicabilità della legge sull'equo compenso alla disciplina dei contratti pubblici.

Il Consiglio ha adottato, ai sensi dell'articolo 5 comma 5 della Legge n. 49 del 2023, disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista di convenire o di

prevenire un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, conformemente ai parametri previsti dai relativi decreti ministeriali. Il codice deontologico dei periti industriali e dei periti industriali laureati è stato adeguato ed integrato ai sensi dell'art. 5 comma 5 Legge sull'equo compenso con delibera del 6 settembre 2023. In relazione ai procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo compenso ovvero al contenzioso avviato dai consigli nazionali in sede giudiziaria, il Consiglio ha segnalato che nessun procedimento disciplinare è stato finora promosso o attivato in conseguenza dell'applicazione dei principi sull'equo compenso né vi è alcun contenzioso in sede giudiziaria.

Il *Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso e che sono state tuttavia avviate interlocuzioni a tal proposito. Con delibera n. 397 del 25 ottobre 2023 è stato modificato e aggiornato il codice deontologico integrando, all'art. 20 "*Compenso e qualità della prestazione*", la fattispecie con la violazione di quanto previsto dalla legge sull'equo compenso ed è stato trasmesso il documento approvato. Quanto ai dati statistici, il Consiglio ha comunicato che non sono stati avviati procedimenti disciplinari e che non sono in corso procedimenti giudiziari, evidenziando che sono stati avviati contenziosi dai Consigli degli Ordini territoriali.

L'*Ordine dei consulenti in proprietà industriale* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. L'ordine ha precisato che non sono ancora stati stabiliti i parametri da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e che la proposta di decreto risulta in corso di approvazione. Il Codice deontologico non è stato aggiornato con le disposizioni previste dalla Legge sull'equo compenso e non sono state adottate procedure disciplinari.

Il *Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. In riferimento alle "Disposizioni deontologiche" il Consiglio ha sottolineato che sono state adottate specifiche declinazioni normative finalizzate a sanzionare i consulenti del lavoro che non rispettano l'obbligo di concordare o di prevenire un compenso equo. Questi obblighi, stabiliti dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 49 del 2023, promuovono una cultura della trasparenza e della responsabilità tra i professionisti, affinché gli stessi possano proteggere e tutelare gli interessi dei propri clienti. Al momento non sono in corso procedimenti disciplinari nei confronti

di consulenti del Lavoro per la violazione della normativa relativa all'equo compenso. Il Consiglio ha inoltre proposto di estendere ulteriormente l'istituto del parere di congruità, superando i confini di applicazione della legge sull'equo compenso, per rendere più efficiente la fase del recupero del compenso, facilitando la valutazione di congruità del compenso e garantendo la salvaguardia dei diritti del cliente in una eventuale fase di opposizione.

La *Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri* ha fatto presente che non risulta emanato il decreto recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Ha specificato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso e che è in corso di revisione il codice deontologico in seno ai lavori della Consulta deontologica. Allo stato, non sono stati avviati procedimenti disciplinari in relazione alla violazione delle norme stabilite dalla Legge n. 49 del 2023.

Il *Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. In occasione della revisione del Codice Deontologico, il Consiglio Nazionale ha ritenuto conferenti le disposizioni già contenute nell'articolato proposto che si riportano di seguito: *“Articolo 23 - Compenso professionale - Nella fase iniziale del rapporto professionale, la psicologa e lo psicologo pattuiscono quanto attiene al compenso. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata alla natura e alla complessità dell'attività professionale. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale; Articolo 28 - Commistioni tra ruolo professionale e vita privata – ...omissis... Alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per loro indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. ...omissis...; Articolo 30 - Proporzionalità tra intervento e compenso - Nell'esercizio della loro professione alla psicologa e allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali”*.

Dalla ricognizione effettuata presso i Consigli degli Ordini territoriali non risultano instaurati procedimenti disciplinari in materia di equo compenso. Con l'occasione il Consiglio nazionale ha evidenziato la necessità e l'urgenza di procedere alla revisione dei parametri di cui al decreto del Ministro della Salute 19 luglio 2016, n. 165; a tal fine, è stato trasmesso quanto è già stato posto all'attenzione del Ministero della Salute. Nelle more, il Consiglio nazionale ha attivato

accordi *ad hoc* per l'aggiornamento e l'adeguamento dei compensi dei professionisti con il Ministero della Giustizia (Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità) e con l'INAIL e la Guardia di Finanza.

Il *Consiglio nazionale dell'ordine degli Assistenti Sociali* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. Ha comunicato di avere inserito all'interno del Codice Deontologico in vigore le prescrizioni relative a violazioni delle disposizioni di legge in tema di equo compenso, e nello specifico il testo inserito, all'art. 65-bis, è il seguente: "*Il professionista ha l'obbligo di convenire o di preventivare un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione delle norme in materia. Nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, lo stesso ha l'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge. La violazione da parte del professionista costituisce illecito disciplinare.*" L'Ordine non ha segnalato di avere avviato procedimenti disciplinari in relazione alla normativa sull'equo compenso.

La *Federazione nazionale dell'ordine dei fisioterapisti* ha comunicato che si sta apprestando a predisporre modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge sull'equo compenso. La Federazione ha comunicato che è in fase di elaborazione il codice deontologico nel quale saranno previste specifiche disposizioni relative agli obblighi da rispettare in materia di equo compenso, con le previsioni delle sanzioni corrispondenti. Allo stato è vigente il codice deontologico redatto - precedentemente all'istituzione dell'ente - da un'associazione rappresentativa della professione, che necessita di una revisione in relazione alla nuova realtà professionale. La Federazione ha comunicato che non sono stati azionati procedimenti disciplinari e né procedimenti giudiziari avviati dai Consigli nazionali.

La *Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche* ha comunicato di avere adottato un modello standard di convenzione, condiviso con il Consiglio nazionale, relativo alla procedura per l'emanazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo ex art. 7 della Legge sull'equo compenso. La Federazione ha segnalato che il Codice Deontologico vigente dal 2019 già prevede al Capo VII (libera professione), art. 39 (esercizio della libera professione) la prescrizione di utilizzo del principio dell'equo compenso. La revisione del Codice Deontologico,

attualmente in fase di perfezionamento, prevederà una ulteriore specifica sui principi previsti dalla legge sull'equo compenso. Non risultano avviati o conclusi procedimenti disciplinari o contenziosi, in materia di equo compenso.

La *Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione* ha anzitutto precisato che in seno alla Federazione sono contemplate 18 professioni sanitarie: assistenti sanitari; dietisti; educatori professionali; igienisti dentali; logopedisti; ortottisti assistenti di oftalmologia; podologi; tecnici audiometristi; tecnici audioprotesisti; tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; tecnici di neurofisiopatologia; tecnici ortopedici; tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; tecnici della riabilitazione psichiatrica; tecnici sanitari di laboratorio biomedico; tecnici sanitari di radiologia medica; terapeuti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; terapeuti occupazionali. La Federazione ha fatto presente che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 49 del 2023, l'unica delle 18 professioni a possedere i parametri per la determinazione dei compensi era quella dei Tecnici sanitari di radiologia medica. Per le altre 17 professioni, è stato avviato un complesso lavoro di studio finalizzato alla elaborazione e, infine, alla predisposizione dei parametri. Ad oggi ognuna delle Commissioni di albo nazionali ha elaborato i propri parametri di riferimento, in ossequio alle disposizioni di cui alla legge sull'equo compenso. La Federazione ha comunicato che non ha - ad oggi - concordato con alcuna delle categorie individuate quali destinatari della norma modelli standard di convenzioni, così come previsti dall'art. 6 della legge sull'equo compenso. Il processo di aggiornamento dei codici deontologici delle 18 professioni sanitarie è in corso e sta avvenendo di pari passo con l'elaborazione dei parametri, di talché, allorquando le professioni rappresentate avranno a disposizione tali strumenti, saranno contestualmente obbligate sul piano deontologico a conformarsi ad essi. La Federazione ha poi comunicato che dall'entrata in vigore della legge n. 49 del 2023 non sono stati instaurati procedimenti disciplinari a carico degli iscritti, per l'inosservanza della disciplina in tema di equo compenso, né la Federazione ha instaurato contenziosi ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge citata.

La *Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani* ha comunicato di non avere adottato di modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, della legge sull'equo compenso. La Federazione ha precisato che l'art. 52 in tema di *onorari professionali* del codice deontologico risulta essere coerente con le finalità della normativa in materia di equo compenso ma non è allineata ai principi esplicitati dalla legge sull'equo compenso poiché il vigente codice

deontologico è stato licenziato in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge stessa. Non dispone di dati statistici relativi a procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo compenso né vi è evidenza dei contenziosi avviati in argomento in sede giudiziaria.

La *Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, della legge sull'equo compenso. La Federazione Nazionale ha, allo stato, adottato nel proprio Codice Deontologico disposizioni volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali. La Federazione nazionale non possiede, allo stato, dati statistici relativi a procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della Legge sull'equo compenso.

La *Federazione nazionale degli ordini dei biologi* ha comunicato di non avere adottato modelli standard di convenzione ai sensi dell'art. 6, della legge sull'equo compenso. È in corso di approvazione l'aggiornamento del vecchio codice deontologico in linea con le disposizioni della legge sull'equo compenso. Alla data attuale non sono in corso procedimenti disciplinari instaurati dopo l'entrata in vigore della legge sull'equo compenso ovvero contenzioso in sede giudiziaria.

La *Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici* ha comunicato che non sono stati adottati modelli standard di convenzione; che in data 5 luglio 2024 il codice deontologico è stato modificato nel senso di prevedere che *“il professionista, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Il professionista comunica preventivamente al cliente o committente l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale”* (art. 11); che non si sono finora registrati procedimenti disciplinari in materia.

La *Federazione degli ordini dei farmacisti italiani* ha segnalato, premettendo che la professione di farmacista non rientra tra quelle richiamate nell'art. 1 della L. 49/2023, che non sono stati elaborati modelli standard di convenzione; che non sono attualmente presenti nel Codice deontologico del farmacista disposizioni specifiche in materia di equo compenso; che non risultano dati relativi a procedimenti disciplinari in tale ambito.

I componenti dell'Osservatorio designati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Assoprofessioni, Confcommercio Professioni, COLAP, Leading Network, ARIACS) hanno comunicato con una nota congiunta che la legge sull'equo compenso non è applicabile ai professionisti da loro rappresentati poiché non risulta emanato dal Ministero vigilante il decreto che stabilisce il compenso.

In sede di programmazione dei lavori per il 2025, l'Osservatorio ha convenuto infine sull'opportunità di svolgere approfondimenti in via prioritaria sul tema dell'applicabilità della legge sull'equo compenso alle gare pubbliche.

Sul punto è infatti emersa l'esistenza di indirizzi interpretativi diversi, in particolare in seno alla giurisprudenza amministrativa. Quest'ultima si è espressa sulla questione in primo grado – e altri ricorsi risultano pendenti - mediante le pronunce del TAR Veneto (sentenza n. 632 del 3 aprile 2024) e Tar Lazio (sede Roma, sentenza n. 8580 del 30 aprile 2024), che hanno riconosciuto l'applicabilità alla materia dei contratti pubblici della legge n. 49 del 2023; viceversa il TAR Campania (sezione Salerno, sentenza n. 1494 del 10 luglio 2024) e il TAR Calabria (sezione Reggio Calabria, sentenza n. 483 del 25 luglio 2024) hanno escluso l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alla materia dei contratti pubblici, in linea peraltro con le considerazioni espresse in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione; tali criticità interpretative sono emerse anche in occasione del recente esame in sede parlamentare dell'Atto del Governo n. 226 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36). Le sentenze del TAR Lazio e del TAR Veneto risultano impugnate dinanzi al Consiglio di Stato ed è verosimile che entro l'inizio del 2025 si potrà disporre di indirizzi giurisprudenziali maggiormente consolidati.

Su tale base, l'Osservatorio ha altresì convenuto sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni di docenti ed esperti nell'ambito di un'indagine a carattere conoscitivo che costituirà il primo argomento da inserire nel calendario dei lavori del 2025.

\*\*\*\*\*



m\_dg.GAB.07/03/2024.0002928.ID

# *Al Ministro della Giustizia*

- Vista** la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*”;
- Considerato** che l’articolo 10 della citata legge prevede l’istituzione, presso il Ministero della giustizia, dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso, al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni normative;
- Rilevato** che l’Osservatorio, presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, è composto da un rappresentante nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante di ognuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- Viste** le designazioni ad oggi pervenute da parte delle Amministrazioni e dei Consigli nazionali interessati;
- Tenuto conto** della necessità di provvedere all’istituzione dell’Osservatorio attesa l’esigenza di avviare l’attività di vigilanza disposta dalla normativa;
- Ritenuto** di delegare il dott. Francesco Comparone, Vice Capo di Gabinetto, a presiedere l’Osservatorio;

## DECRETA

### Articolo 1

#### *(Istituzione e composizione dell’Osservatorio)*

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 49, è istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso.
2. L’Osservatorio è presieduto dal dott. Francesco Comparone, Vice Capo di Gabinetto, ed è così composto:

#### Per il Ministero della giustizia

Vittorio Corasaniti  
Mirella Delia

magistrato addetto al Gabinetto del Ministro  
magistrato addetto all’Ufficio legislativo

Giovanni Mimmo	Direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia
Massimo Parisi	Direttore generale del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Vincenzo Coppola	Segretario Particolare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
------------------	--

Per i Consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

Gianluca Buemi	Consiglio nazionale dottori agronomi e forestali
Roberto Orlandi	Consiglio nazionale agrotecnici e agrotecnici laureati
Massimo Crusi	Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
Claudio Pedrelli	Consiglio nazionale degli assistenti sociali
Pasquale Mazza	Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili
Francesco Greco	Consiglio nazionale forense
Maurizio Savoncelli	Consiglio nazionale dei geometri
Angelo Luigi Baiguini	Consiglio nazionale dei giornalisti
Domenico Condelli	Consiglio nazionale degli ingegneri
Gabriele Noto	Consiglio nazionale del notariato
Mario Braga	Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati
Giovanni Esposito	Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati
Corrado Giannone	Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari

Per i Consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Rosario De Luca	Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
-----------------	---

Per i Consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della salute

Barbara Summo	Consiglio nazionale Ordini psicologi
Nicola Giovanni Locorotondo	Federazione nazionale degli Ordini dei biologi
Francesca Piccioli	Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici
Roberto Pennacchio	Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani
Francesco Paolo Esposito	Federazione nazionale degli Ordini dei fisioterapisti



# *Il Ministro della Giustizia*

Francesco Alberti	Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri
Luigi Pais dei Mori	Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche
Nadia Rovelli	Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica
Vincenzo Di Salvatore	Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
Vincenzo Buono	Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani

*Per le associazioni di professionisti non iscritti ad ordini e collegi, individuati dal Ministero delle imprese del made in Italy*

Giorgio Berloffia	AssoProfessioni
Anna Rita Fioroni	Confcommercio Professioni – Federazioni del settore delle professioni Confcommercio
Nicola Testa	COLAP – Coordinamento Libere Professioni
Fabio Montefiori	Leading network – Associazione italiana dei temporary manager
Franco Silvestri	ARIACS – Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli

## **Articolo 2**

### ***(Svolgimento dei lavori)***

L'Osservatorio si riunisce di regola mediante collegamento da remoto, attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*.

## **Articolo 3**

### ***(Segreteria tecnico-scientifica)***

L'Osservatorio si avvale di una Segreteria tecnico-scientifica così composta:

Martina Rispoli	magistrato addetto al Gabinetto
Rossella Pegorari	magistrato addetto all'Ufficio II della Direzione generale degli affari interni

## **Articolo 4**

### ***(Segreteria organizzativa)***

Agli adempimenti connessi ai lavori della Commissione provvedono Francesco Colia e Maria Martorelli, funzionari in servizio presso l'Ufficio bilancio del Gabinetto del Ministro,

assicurando costante e tempestiva informazione alla Segreteria particolare del Capo di Gabinetto sull'andamento dei lavori.

**Articolo 5**  
**(Oneri)**

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge citata in premessa, ai componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

Roma, - **6 MAR. 2024**

  
IL MINISTRO  
Carlo Nordio



# *Il Ministro della Giustizia*

- VISTO** il D.M. 6 marzo 2024, che ha istituito presso il Ministero della giustizia l'*Osservatorio nazionale sull'equo compenso* quale organismo previsto ex art. 10, legge 21 aprile 2023, n. 49, e deputato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni normative in essa contenute;
- VISTO** l'articolo 1 del citato provvedimento riguardante la composizione dell'Osservatorio;
- VISTA** la comunicazione pervenuta a questo Ministero con la quale si rendeva noto che nella riunione dell'11 gennaio 2024 il Consiglio Nazionale del Notariato ha formalmente preso atto delle dimissioni dall'incarico di Consigliere Nazionale del notaio Gabriele Noto;
- CONSIDERATO** che la nomina quale componente dell'Osservatorio *de quo* è legata alla carica attualmente ricoperta;
- RITENUTO** necessario, quindi, di dover procedere ad una modificazione della composizione del predetto Osservatorio;

## DECRETA

### Art. 1

La composizione dell'*Osservatorio nazionale sull'equo compenso* di cui all'art. 1 del D.M. 6 marzo 2024 è modificata sostituendo il notaio Gabriele Noto con il notaio Giulio Biino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.

Roma, **03 APR. 2024**

IL MINISTRO  
Carlo Nordio



# Il Ministro della Giustizia

- Visto** il D.M. 6 marzo 2024, e successiva modifica, che ha istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, quale organismo previsto dall'art. 10, legge 21 aprile 2023, n. 49, con il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni normative in materia;
- Visto** l'articolo 1 del citato provvedimento relativo alla composizione dell'Osservatorio;
- Considerate** le ulteriori designazioni pervenute in relazione a Consigli e Ordini vigilati dal Ministero della giustizia e dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
- Ritenuto** quindi necessario integrare la composizione dell'Osservatorio con i nuovi componenti;

## DECRETA

La composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 6 marzo 2024, è così integrata:

Per i Consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia

Filippo Cappotto	Consiglio nazionale dei geologi
Tiziana Tafaro	Consiglio nazionale degli attuari

Per i Consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy

Jacopo De Benedetti	Ordine dei consulenti in proprietà industriale
---------------------	--

Roma, - 9 APR. 2024

IL MINISTRO  
Carlo Nordio





# Il Ministro della Giustizia

- VISTO** il D.M. 6 marzo 2024, che ha istituito presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio *nazionale sull'equo compenso* quale organismo previsto ex art. 10, legge 21 aprile 2023, n. 49, e deputato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni normative in essa contenute;
- VISTO** l'articolo 1 del citato provvedimento riguardante la composizione dell'Osservatorio;
- VISTA** la comunicazione pervenuta in data 2 luglio 2024 a questo Ministero, con la quale si rendeva noto che nella riunione del 12 giugno 2024 il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha designato il geom. Paolo Biscaro, nuovo presidente del citato Consiglio Nazionale quale rappresentante in seno all'Osservatorio, in sostituzione del geom. Maurizio Savoncelli;
- RITENUTO** necessario, quindi, di dover procedere ad una modificazione della composizione del predetto Osservatorio;

## DECRETA

### Art. 1

Il geom. Paolo Biscaro, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, è nominato componente dell'*Osservatorio nazionale sull'equo compenso*, di cui all'art. 1 del D.M. 6 marzo 2024, in sostituzione del geom. Maurizio Savoncelli.

Roma, 10 LUG. 2024

IL MINISTRO  
Carlo Nordio